



## **CIRCOLARE N. 21 – 19 GENNAIO 2018**

### **Circolare n. 1 – 2018 dell’Ufficio Studi Tributari della FIGC**

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 1 – 2018, elaborata dall’Ufficio Studi Tributari della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Legge di bilancio 2018 – Provvedimenti per lo Sport”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Gabriele Gravina)



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## CIRCOLARE N. 1 – 2018

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 – S.O. n. 62 – la legge di bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.

La legge reca, tra l'altro, disposizioni a favore dello sport (commi da 351 a 377) che, in sintesi, si riportano di seguito. Altre disposizioni che possono in qualche modo interessare le società destinatarie della presente Circolare, saranno oggetto di successiva comunicazione.

### ***1 - Contributo alle società per l'ammodernamento degli impianti sportivi e ripartizione delle risorse del campionato di calcio Serie A e B (comma 352)***

Sono apportate modifiche al D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 ed in particolare agli artt. 22 e 26.

All'art. 22 (*Mutualità generale e diritti TV*) è aggiunto il comma 3-bis che prevede che alle società appartenenti alle Leghe di serie B, Pro e Dilettanti, che hanno beneficiato della mutualità, che intendono ammodernare gli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, è riconosciuto un contributo – sotto forma di credito d'imposta – nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino ad un massimo di 25 mila euro.

Le modalità di attuazione dell'incentivo saranno disposte con D.P.C.M. da adottare entro 90 giorni dal 1° gennaio 2018.

L'art. 26 viene riformulato prevedendo una nuova ripartizione delle risorse del campionato di calcio di Serie A e B.

La ripartizione dei diritti TV relativi al campionato di calcio di Serie A, dedotte le quote di cui al precedente art. 22 (*4% delle risorse destinato allo sviluppo dei settori giovanili ed agli investimenti in impianti sportivi*), è così stabilita:

a)-una quota del 50% delle risorse in parti uguali tra tutti i soggetti che prendono parte al campionato di Serie A;

b)-una quota del 30% sulla base dei risultati sportivi conseguiti. In particolare, il 15% è ripartito sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato; il 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi 5 campionati ed il restante 5% sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/47;

c)-una quota del 20% sulla base del radicamento sociale, e cioè, sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti nelle gare casalinghe negli ultimi tre campionati nonché l'audience televisiva certificata.

Con D.P.C.M. da adottare entro 120 giorni saranno individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al precedente punto b) nonché quelli di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al precedente punto c).

### ***2 - Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (commi da 353 a 357)***

Viene introdotta una nuova figura di società sportiva dilettantistica con scopo di lucro.



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Lo statuto delle ssd lucrative deve contenere, a pena di nullità:

a)-nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrative”;

b)-nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

c)-il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;

d)-l’obbligo di prevedere nella struttura sportiva, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un “direttore tecnico” che sia in possesso di diploma ISEF o di laurea quadriennale in scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie preventive e adattate(LM 67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM 68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Per effetto del successivo comma 355, le ssd lucrative, riconosciute dal CONI, godono della riduzione al 50% dell’imposta sulle società (IRES) e dell’IRAP.

Il comma 355 prevede che anche le collaborazioni rese a fini istituzionali alle ssd lucrative potranno godere dello stesso trattamento di cui godono quelle rese alle ssd e asd non lucrative ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e, cioè, a dette collaborazioni non viene applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Infine i servizi di carattere sportivo resi dalle ssd lucrative, riconosciute dal CONI, nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, sono soggetti ad IVA con l’aliquota del 10%.

### **3 - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 358)**

Le prestazioni di collaborazione rese a fini istituzionali in favore delle asd e ssd affiliate alle federazioni sportive nazionali costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa

### **4 - Trattamento fiscale dei compensi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da asd e ssd riconosciute dal CONI (commi 359 e 360).**

I compensi in argomento costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR e, pertanto, fruiscono del trattamento agevolativo di cui al successivo art. 69, comma 2 (esenzione fino a 10 mila euro annui) e della legge n. 133/1999 e successive modificazioni (ritenuta a titolo d’imposta sui successivi 20.658,28 euro).

Invece, i compensi medesimi erogati dalle ssd lucrative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art.50 del TUIR. Detti compensi – comma 360 –sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS. Per i primi 5 anni, la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50%.





## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

### 5 - Modifiche all'art. 90 della legge n. 289 del 2002 (comma 361)

Con la lett. a) viene modificato il comma 24 dell'art. 90 in argomento prevedendo che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito in via preferenziale alle asd ed alle ssd senza scopo di lucro.

Nel successivo comma 25 viene specificato che nel caso in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale alle asd ed alle ssd senza scopo di lucro.

Anche il comma 26 del medesimo art. 90 viene modificato prevedendo che le palestre, le aree giochi e gli impianti scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti in via preferenziale a disposizione di asd e delle ssd senza scopo di lucro.

### 6 - Fondo Sport e Periferie (comma 362)

Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo Sport e Periferie è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 da assegnare all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### 7 - Contributo ad imprese che erogano liberalità destinate ad impianti sportivi (commi 363,364,365,366)

A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorchè destinati ai soggetti concessionari.

Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

I soggetti beneficiari devono comunicare immediatamente all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione lo stato di avanzamento dei lavori.

### 8 - Elevazione a 10.000 euro dell'agevolazione riservata ai dilettanti (comma 367)

E' elevata da 7.500 a 10.000 euro annui la soglia dei compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

Detti compensi, con la modifica apportata dal comma 367, erogati a far tempo dal 1° gennaio 2018, sono così assoggettati a tassazione:

Fino a 10.000 euro non costituiscono reddito tassabile per il percipiente. I successivi 20.658,28 euro sono assoggettati a ritenuta IRPEF del primo scaglione di reddito (23%) a titolo d'imposta (art. 25 della legge n. 133/1999 e successive modifiche).

Gli importi superiori a 30.658,28 euro sono. Invece, assoggettati a ritenuta IRPEF a titolo d'acconto.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'agevolazione è applicabile unicamente alle asd ed alle SSD senza fine di lucro.

**9 - Disciplina delle prestazioni occasionali (comma 368)**

Sono state apportate modifiche alla disciplina per l'utilizzazione e l'organizzazione di prestatori di lavoro (ad es. steward) da parte delle società professionistiche.

**10 - Costituzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (commi 369-369)**

Il Fondo avrà una dotazione di 12 milioni di euro per il 2018, di 7 per il 2019, di 8,2 per il 2020 e di 10,5 milioni dal 2021 ed è istituito presso l'Ufficio per lo Sport al fine di potenziare progetti collegati ad una serie di finalità sociali ed alla realizzazione di eventi rilevanti.

Inoltre, al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva, i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.

**11 - Incentivi allo sport sociale e giovanile delle società della Lega Pro (comma 370)**

L'importo che residua da quello finora utilizzato ai sensi dell'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta legge, nel limite di 1 milione di euro all'anno per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio Pro che ne fanno richiesta:

a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a 5.000 euro e di un contributo annuo pari al 50% della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni come rispettivamente regolamentati dalla FIGC;

b) di un contributo annuo pari al 30% dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.

Con D.P.C.M., sentito il Ministero dell'economia, il CONI, la FIGC e la Lega Pro sono definite le modalità di applicazione delle agevolazioni in argomento.

**12 - Contributo di 1,2 milioni di euro per il 2018 e di 850 mila euro dal 2019 all'Agenzia mondiale antidoping (comma 371)**

**13 - Promozione ed esercizio della pratica sportiva per le persone con disabilità (comma 372)**

Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'INAIL trasferisce annualmente al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) un



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP.

#### 14 - Registro Nazionale degli agenti sportivi *(comma 373)*

E' istituito presso il CONI il registro nazionale degli agenti sportivi al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica. Può iscriversi il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria e che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. E' fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.

E' fatto divieto agli sportivi professionisti ed alle società affiliate a una federazione sportiva di avvalersi di soggetti non iscritti al registro, pena la nullità contratti.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CONI, sono definitile le modalità di svolgimento delle prove abilitative, gli obblighi di tenuta del registro nonché i parametri per la determinazione di compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro 60 giorni, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio.

#### 15 - Modifiche delle quote a carico del lavoratore in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo pensione per gli sportivi professionisti *(comma 374)*

16 - Infine, con i commi 375 e seguenti sono state emanate disposizioni al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade di Napoli 2019.